



image001.jpg

Gent.mi Signori,
in base alla vostra richiesta, si invia in allegato la memoria scritta con le proposte di nostri emendamenti, che tendono a migliorare l'effetto per il comparto, ma **ovviamante è prioritario conservare il testo base dell'articolato originario del DL 9/2020.**
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Andrea Canapa

Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo

segretario.generale@fiavet.it

Piazza G.G. Belli, 2 00153 - Roma tel 06-588.31.01 r.a.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
al
DECRETO LEGGE 2 marzo 2020 N. 9 – AS 1746

Introdurre un nuovo articolo 8 bis, con il seguente testo:

“ Dopo l’art. 47 dell’Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79 , viene inserito il seguente articolo:

ART. 47 bis (Fondo nazionale di garanzia per i viaggi)

1. *Presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.*

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) *rimborsa l’agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l’acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest’ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;*

b) *provvede al rimborso del prezzo versato ed al rimpatrio del viaggiatore, per le ipotesi non coperte per eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all’art. 47, 2 comma, ferma l’idoneità della garanzia rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47;*

c) *provvedere, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell’art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che non siano stati recuperati o restituiti, anche in forza dell’ultima parte del comma 6 del detto art. 41;*

d) *provvede al rimborso dei biglietti aerei non volati, a causa di insolvenza o di fallimento dei vettori.*

2. *Il Fondo e’ alimentato:*

- quanto alle funzioni di cui alle lett. a),b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. d), dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. *Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 120 giorni”*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è tesa a reintrodurre nel settore dell’organizzazione dei viaggi, un Fondo pubblico di garanzia, alimentato con risorse provenienti dal comparto, per effettuare interventi a

tutela della solidità ed affidabilità finanziaria del settore nei rapporti commerciali di filiera e come ulteriore tutela della del godimento effettivo dei diritti dei viaggiatori.

Tra le finalità della prima tipologia si annoverano quelle previste alle lett. a) e c), mentre rientrano nella seconda categoria le previsioni di cui alle lettere b) e d).

La costituzione del Fondo, diverso per natura e finalità da quello previsto nell'art 51 del Codice del Turismo ante Legge 115/2015 – posto che la principale funzione di assolvere alla garanzia per l'insolvenza e fallimento rimane ora regolata dall'art. 47 del Codice – appare, anche alla luce del particolare momento del mercato, caratterizzato dall'insorgere di preoccupazioni sulla affidabilità finanziaria delle imprese del settore, come un valido supporto per rassicurare gli operatori stessi e la clientela, da ipotesi di perdite per mancati rimborsi sia nell'ambito dei rapporti della filiera, sia nel rapporto consumeristico.

Nello specifico, la **lettera a)** prevede la copertura di perdite in ipotesi nella quali imprese di viaggi abbiano ricevuto somme per l'acquisto di servizi turistici da fornire ad altra impresa ai fini della commercializzazione verso i consumatori, senza poi acquistare e mettere a disposizione tali servizi e non restituendo le somme per l'insorgere di uno stato di crisi dell'impresa stessa. L'impresa di viaggi solvente, si troverebbe così a dover ripagare nuovamente per acquistare i servizi turistici da far fruire al viaggiatore, subendo una perdita, che l'intervento del Fondo andrebbe a neutralizzare, solo a seguito della previa riprotezione dell'impresa a favore del viaggiatore.

L'ipotesi di cui alla **lettera b)** interviene a colmare un limite fisiologico delle garanzia di cui all'art. 47 del Codice Turismo, che consiste nella impossibilità di prevedere una ipotesi di straordinaria eccedenza del default dell'organizzatore di viaggi, tale da non essere capiente la garanzia prestata con i criteri probabilistici e ponderati di adeguatezza previsti dal comma 4 dell'art. 47 del Codice del Turismo.

L'ipotesi di cui alla **lett. c)**, la più inerente l'attuale situazione di misure straordinarie per il sostegno alle imprese derivanti dalla situazione della diffusione del Covid – 19, tende a salvaguardare le imprese dalla impossibilità di ottenere i rimborsi da parte di tutti i fornitori dei pacchetti di viaggio soggetti all'esercizio del recesso di cui all'art. 28 del DL in commento. E' già emerso, infatti, che in disparte dai vettori, ai quali si applica la norma richiamata, altri tipi di fornitori, soprattutto esteri, a maggior ragione extra UE, oppongono dinieghi al rimborso sulla base delle legislazioni dei loro Paesi applicabili ai contratti di fornitura. L'intervento del Fondo, consentirebbe il recupero di tali importi, consentendo alle imprese italiane di non dover registrare perdite.

L'ipotesi di cui alla **lettera d)** riguarda la possibilità di ottenere il rimborso di biglietti aerei dai vettori che entrano in stato di insolvenza, costringendo i passeggeri e le agenzie di viaggio – nell'ipotesi di pacchetti di viaggi organizzati comprensivi di voli - a perdere quanto versato o ad affrontare con costi sensibili e scarse probabilità di successo per la natura chirografaria del credito, l'insinuazione delle procedura fallimentari.

La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, essendo alimentato da prelievi a carico delle imprese.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
al
DECRETO LEGGE 2 marzo 2020 N. 9 – AS 1746

Al **comma 3 dell'art.28**, modificare il testo come segue (evidenziato):

“Il vettore entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla emissione. La violazione della presente disposizione integra gli estremi di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 per i vettori aerei, dell'art.14 del D.Lgs 17 aprile 2014 n. 70, disciplinante il regime sanzionatorio di cui al Regolamento CE 1371/2007 per i vettori ferroviari, e dell'art 28 del Regolamento (CE) N. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, per i vettori marittimi”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è tesa a munire l'obbligo di rimborso dei vettori, anche tramite emissione di voucher, riguardanti i biglietti relativi ai contratti di trasporto risolti per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 del Codice Civile per problematiche legate alle misure di contenimento da contagio da Covid -19, della sanzione amministrativa, non prevista nel testo del DL.

Già dalla primissima applicazione della disposizione, è apparsa l'esigenza di prevedere, oltre al carattere precettivo, anche quello sanzionatorio della disposizione, con finalità di deterrenza per l'eventuale mancato assolvimento dell'obbligo di rimborso. Ciò accrescerebbe la tutela dei passeggeri e degli altri beneficiari del rimborso, quali gli organizzatori di viaggi indicati al successivo comma 7, effettiva e concreta, elidendo alla fonte possibili contenzioni seriali.

Il rinvio al regime sanzionatorio previsto per ciascuna settore dei trasporti dalle relative normative europee per l'ipotesi di omesso rispetto del diritto di rimborso al passeggero in ipotesi di cancellazione contemplate dalla legislazione, risulta quello più pertinente alla fattispecie, rientrando, anche per interpretazione estensiva, o per via di analogia, nella sfera applicativa delle dette ipotesi.